

## AVVISO AGLI AZIONISTI

**AVVENUTA ISCRIZIONE PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO DELLA DELIBERA DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI CERVED GROUP S.P.A. CHE HA APPROVATO IL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI CASTOR BIDCO S.P.A. IN CERVED GROUP S.P.A.**

### **MODALITÀ E TERMINI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO DA PARTE DEGLI AZIONISTI DI CERVED GROUP**

Cerved Group S.p.A. (“**Cerved**” o la “**Società**”) rende noto che, in data 18 gennaio 2022 (la “**Data di Iscrizione**”), è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano la delibera dell’assemblea straordinaria della Società tenutasi lo scorso 14 gennaio 2022 (l’“**Assemblea**”) nel corso della quale è stato, tra l’altro, approvato il progetto di fusione (il “**Progetto di Fusione**”) per incorporazione di Castor Bidco S.p.A. in Cerved Group S.p.A. (la “**Fusione**”).

#### ***Diritto di recesso e soggetti legittimati***

Come indicato nel Progetto di Fusione, si rammenta che agli azionisti Cerved che non abbiano concorso alla deliberazione assembleare di approvazione del Progetto di Fusione (gli “**Azionisti Legittimati**”) spetta il diritto di recesso ai sensi dell’articolo 2437, comma 1, lett. g), del codice civile (il “**Diritto di Recesso**”) in quanto, alla data di efficacia della Fusione, entrerà in vigore un nuovo statuto di Cerved, dal quale è stato espunto il meccanismo del voto di lista, attualmente previsto dallo statuto sociale di Cerved ai sensi dell’articolo 147-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (il “**TUF**”). Si ricorda che, come indicato nel Progetto di Fusione, la data di efficacia della Fusione sarà la data dell’ultima delle iscrizioni dell’atto di fusione presso il registro delle imprese previste dall’articolo 2504 del codice civile, ovvero, in alternativa, la data successiva, che verrà indicata nell’atto di fusione.

Si precisa che, in conformità a quanto previsto dall’articolo 127-bis, comma 2, del TUF, si intende che non abbia concorso all’approvazione della delibera dell’Assemblea e sia, pertanto, considerato un Azionista Legittimato, anche l’azionista a favore del quale sia stata effettuata la registrazione in conto delle azioni Cerved successivamente alla *record date* dell’Assemblea (*i.e.* 5 gennaio 2022) e prima dell’apertura dei lavori dell’Assemblea (ore 10:59 del 14 gennaio 2022).

#### ***Valore di liquidazione***

Il valore di liquidazione delle azioni Cerved eventualmente oggetto del Diritto di Recesso è pari ad **Euro 10,095** per ciascuna azione ed è stato determinato in conformità a quanto disposto dall’articolo 2437-ter, comma 3, del codice civile, facendo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura delle azioni Cerved nei sei mesi che hanno preceduto la pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’Assemblea.

#### ***Dichiarazione di recesso***

Si rappresenta che, ai sensi dell’articolo 2437-bis, comma 1, del codice civile, il Diritto di Recesso potrà essere esercitato dagli Azionisti Legittimati, per tutte o parte delle azioni detenute, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (la “**Dichiarazione di Recesso**”) che dovrà essere spedita entro quindici giorni di calendario dalla Data di Iscrizione – e, dunque, entro il **2 febbraio 2022** (il “**Termine di Esercizio**”). Al fine della regolarità della Dichiarazioni di Recesso farà fede la data del timbro postale.

La Dichiarazione di Recesso dovrà essere spedita mediante raccomandata a “Cerved Group S.p.A., San Donato Milanese, Via Dell’Unione Europea n.6A/6B, 20097 - c.a. Ufficio Soci” o, tramite PEC all’indirizzo [cervedgroup@pec.cerved.com](mailto:cervedgroup@pec.cerved.com) e dovrà recare le seguenti informazioni:

- (i) i dati anagrafici, il codice fiscale, il domicilio (e, ove possibile, un numero di telefono e indirizzo email) dell'azionista recedente (l'“**Azionista Recedente**”), al quale indirizzare le eventuali comunicazioni inerenti al Diritto di Recesso;
- (ii) il numero di azioni Cerved per le quali è esercitato il Diritto di Recesso (le “**Azioni Oggetto di Recesso**”);
- (iii) l'indicazione dell'intermediario presso cui è acceso il conto sul quale sono registrate le Azioni oggetto di Recesso, con i dati relativi al predetto conto;
- (iv) l'indicazione degli estremi e le coordinate del conto corrente dell'azionista recedente su cui dovrà essere accreditato il valore di liquidazione delle Azioni Oggetto di Recesso;
- (v) la dichiarazione che le azioni Oggetto di Recesso non sono soggette a pegno o altri vincoli.

Un *fac-simile* di modulo di Dichiarazione di Recesso è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo <https://company.cerved.com/it/assemblea-degli-azionisti> – sezione 2

Al fine di un ordinato svolgimento della procedura inerente all'esercizio del Diritto di Recesso, si raccomanda agli Azionisti Recedenti che intendano inviare la Dichiarazione di Recesso mediante raccomandata di anticipare tale dichiarazione via posta elettronica all'indirizzo societariogruppocerved@cerved.com, ferma restando la necessità, ai sensi e per gli effetti di legge, dell'invio della Dichiarazione di Recesso mediante lettera raccomandata, come infra precisato.

Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 43, comma 1, del Provvedimento Unico sul *Post-Trading* adottato dalla Consob e dalla Banca d'Italia il 13 agosto 2018, come successivamente modificato (il “**Provvedimento Unico**”) la legittimazione all'esercizio del Diritto di Recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile è certificata da una comunicazione dell'intermediario all'emittente (la “**Comunicazione**”). Gli Azionisti Recedenti sono tenuti a richiedere all'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge di far pervenire la Comunicazione alla Società con le modalità previste dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

La Comunicazione dovrà attestare quanto segue:

- la proprietà ininterrotta, in capo all'Azionista Recedente, delle Azioni Oggetto di Recesso, a decorrere da prima dell'apertura dei lavori dell'Assemblea la cui delibera ha legittimato l'esercizio del Diritto di Recesso fino alla data di rilascio della Comunicazione dell'intermediario (inclusa);
- l'assenza di pegno o altro vincolo sulle Azioni Oggetto di Recesso; in caso contrario, l'Azionista Recedente dovrà provvedere a inviare alla Società, come condizione per l'ammissibilità della Dichiarazione di Recesso, apposita dichiarazione resa dal creditore pignoratizio o dal soggetto a favore del quale sono vi sono altri vincoli sulle Azioni Oggetto di Recesso, con la quale tale soggetto presti il proprio consenso irrevocabile ad effettuare la liquidazione delle Azioni Oggetto di Recesso, ai sensi delle istruzioni date dall'Azionista Recedente.

Compete agli Azionisti Recedenti assicurare la correttezza delle informazioni contenute nella Dichiarazione di Recesso e inviare la medesima entro e non oltre il Termine di Esercizio. Le Dichiarazioni di Recesso inviate oltre il predetto termine e/o sprovviste delle necessarie informazioni e/o non corredate in tempo utile della relativa Comunicazione saranno ritenute inammissibili.

### ***Indisponibilità delle azioni oggetto del Diritto di Recesso***

Come previsto dall'articolo 2437-*bis*, comma 2, del codice civile e dall'art. 43, comma 2, del Provvedimento Unico, l'emissione della Comunicazione sarà accompagnata dal blocco delle azioni Azioni Oggetto di Recesso ad opera dell'intermediario (e pertanto le Azioni Oggetto di Recesso non potranno essere oggetto di atti dispositivi), sino all'esito del procedimento di liquidazione. Pertanto,

fino al termine del procedimento di liquidazione le Azioni Oggetto di Recesso non potranno essere oggetto di trasferimenti da parte dei rispettivi titolari, con conseguente temporanea impossibilità di realizzare il proprio investimento. Si ricorda che il Diritto di Recesso, legittimamente esercitato, sarà efficace subordinatamente al perfezionamento della Fusione.

### ***Procedimento di liquidazione***

Fermo restando tutto quanto precede, nel caso in cui uno o più azionisti esercitino il Diritto di Recesso, il procedimento di liquidazione delle Azioni Oggetto di Recesso si svolgerà secondo quanto previsto dalle previsioni di cui all'articolo 2437-*quater* del codice civile, ai sensi del quale:

- (i) gli amministratori della Società offriranno in opzione le Azioni Oggetto di Recesso agli altri azionisti in proporzione alla quota di partecipazione dagli stessi detenuta; tale diritto di opzione potrà essere esercitato entro un periodo di almeno 30 giorni dalla data di deposito dell'offerta di opzione presso il Registro delle Imprese; gli azionisti che eserciteranno il diritto di opzione avranno altresì diritto di prelazione per l'acquisto delle Azioni Oggetto di Recesso che siano rimaste inoprate, purché ne facciano contestuale richiesta;
- (ii) nel caso in cui residuino Azioni Oggetto di Recesso che non siano state acquisite dagli azionisti della Società, tali azioni potranno essere offerte dagli amministratori della Società sul mercato;
- (iii) la Società acquisterà le Azioni Oggetto di Recesso che non siano state acquistate nelle fasi di cui ai precedenti punti (i) e (ii), usando le riserve disponibili, anche in deroga ai limiti quantitativi stabiliti dal comma 3 dell'articolo 2357 del codice civile.

La Società provvederà a comunicare le informazioni rilevanti in merito alla procedura di liquidazione delle Azioni Oggetto di Recesso nei termini e secondo le modalità previste dalle norme di leggi e regolamentari applicabili.

San Donato Milanese, 18 gennaio 2022